

Circolare del 29 aprile 2015

Oggetto: **Disciplina attività commerciali - Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico.**

Si informa che il Ministero dello sviluppo Economico ha pubblicato sul suo sito nuove risoluzioni che forniscono chiarimenti e precisazioni su diverse problematiche inerenti la disciplina delle attività commerciali.

La risoluzione n.212752 del 1° dicembre 2014 precisa che un esercente che svolge attività di commercio al dettaglio di generi alimentari non può installare presso un esercizio di vicinato un erogatore di birra alla spina sopra il banco perché trattasi di somministrazione.

La risoluzione n. 213720 del 2 dicembre 2014 reca precisazioni in merito alla corretta applicazione della disciplina del sottocosto in relazione al termine "referenza" ai fini dell'individuazione dei 50 prodotti rispetto ai quali è possibile effettuare le vendite sottocosto, in base al disposto del DPR 5 aprile 2001, n. 218. In precedenza il Mise (cfr. risoluzione n. 11569 del 23 gennaio 2013) aveva precisato che *"il termine referenza deve essere inteso come sinonimo del termine prodotto. Conseguentemente, nel caso di referenze preconfezionate deve essere individuabile in relazione alla marca, alla tipologia e alla quantità del medesimo (es. marca di pasta alimentare – spaghetti – mezzo chilogrammo). Nel caso, invece di referenze preincartate o sfuse, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere individuabile in relazione alla tipologia e alla quantità del medesimo."* Con la presente risoluzione, nel rispondere ad un quesito relativo alla corretta comunicazione pubblicitaria sul sottocosto, il Mise ha precisato che in presenza di un prodotto preconfezionato quale la "pasta" non occorre necessariamente indicare anche il formato di pasta, essendo sufficiente l'indicazione della marca, del peso, con una generica indicazione di "vari formati". Richiamandosi alla precedente risoluzione, il Ministero ha infatti specificato che la dizione "spaghetti" è stata utilizzata a mero titolo esemplificativo, ma la normativa prescrive di segnalare la tipologia del prodotto cosa che coincide con la sua natura (pasta, biscotti) e non con le diverse forme che detta tipologia di prodotto può assumere (es. pasta: spaghetti, rigatoni, Biscotti: tarallucci, canestrelli etc). Secondo il Mise, pertanto, tutte le varietà di prodotti preconfezionati, aventi la stessa marca e lo stesso peso e venduti, precedentemente alla promozione, allo stesso prezzo di vendita al pubblico, costituiscono "un'unica referenza".

La risoluzione n. 219976 del 12 dicembre 2014 affronta il tema della validità del possesso del requisito professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e modifiche ed integrazioni. Il caso è quello di alcuni soggetti che in sede di compilazione della SCIA, avevano dichiarato il possesso del requisito in questione e che a seguito di alcune verifiche non risultavano invece esserne in possesso. L'attività tende ad essere proseguita se la dichiarazione risulta incolpevole e

non si tratta di nuova attività, ma sia risultata affidabile e non recante alcun documento. Il Comune può richiedere la presenza di un preposto in possesso del titolo abilitativo.

La risoluzione n. 219972 del 12 dicembre 2014 chiarisce che la disciplina del sottocosto (D.Lgs. n. 218 del 2001) non si applica alle vendite di fine stagione anche quando nel corso delle medesime si effettuano sconti in misura tale da comportare un prezzo al consumatore finale che risulti sottocosto.

La risoluzione n. 219970 del 12 dicembre 2014, fornisce chiarimenti sulla validità di un attestato di frequenza di un corso relativo al commercio del settore merceologico alimentare rilasciato dalla Regione. Il Ministero richiama l'articolo 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. che consente *"L'esercizio (...) di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande a chi dimostra di:*

"a) Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano" .